



Determinazione del Conservatore del Registro Imprese

OGGETTO: Provvedimento di cancellazione d'ufficio di società di persone non operative ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 247/2004

IL CONSERVATORE

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Treviso - Belluno vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 17 del 20 maggio 2016, a ratifica della determinazione d'urgenza del Presidente n. 1/2016, con cui è stato nominato il Conservatore del Registro Imprese della Camera di commercio di Treviso – Belluno;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 14 del 1° luglio 2025 recante in allegato la struttura organizzativa adottata dall'Ente a seguito dell'ultima modifica degli assetti organizzativi, con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del Registro Imprese n. 31 del 06.05.2025, mediante la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 2472004 (*mancato compimento degli atti di gestione per tre anni consecutivi*), è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio di n. 691 società di persone, prive di beni immobili;

VERIFICATO che la comunicazione di avvio del procedimento è stata comunicata alle società interessate secondo le modalità indicate nella determinazione medesima e che i) nessuna delle società interessate ha presentato, nel termine assegnato, osservazioni finalizzate al mantenimento dell'iscrizione, ii) tre società hanno richiesto autonomamente la cancellazione dal registro imprese;



Determinazione del Conservatore del Registro Imprese

CONSIDERATO che è ora possibile adottare il provvedimento finale di cancellazione d'ufficio nei confronti delle società per le quali è stato attivato il procedimento con la citata determinazione del Conservatore n. 31 del 06.05.2025, con esclusione i) delle società nel frattempo cancellate su domanda di parte, ii) delle società che nel frattempo hanno effettuato movimentazioni nel registro imprese e iii) delle società che nel frattempo sono state sottoposte a procedure concorsuali

PRESO ATTO che tali società sono elencate in allegato A per un totale di 688 società con sede in provincia di Treviso;

APPURATO che il sistema informatico che sottende alla cancellazione delle imprese dal registro imprese scarnerà quelle posizioni che, seppur presenti negli elenchi, dovessero presentare, alla data della cancellazione, le circostanze di cui al precedente "considerato";

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 40, comma 1, del D.L. 76/2020 conv. Con L. 120/2020, il provvedimento finale di cancellazione d'ufficio è di competenza del Conservatore del Registro Imprese;

RITENUTO che tale provvedimento - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto comuni a tutte le società coinvolte - può essere emanato in via 'cumulativa', con provvedimento 'plurimo' destinato alle società predette;

VISTO l'art. 40, commi 6 e 7, del D.L. 76/2020 conv. Con L. 120/2020, ai sensi dei quali ogni determinazione del conservatore del registro imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione ai fini della proposizione di ricorso, da effettuarsi entro quindici giorni, al giudice del registro imprese;

TENUTO CONTO che, per tutte le società iscritte nel Registro delle Imprese, è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale/pec valido ed attivo (art. 16, commi 6 e 6 bis del D.L. n. 185/2008, conv. con L. n.2/2009) e che tale obbligo è stato ulteriormente rafforzato con il D.L. n.76/2020 conv. con L. n. 120/2020, il quale, all'art. 37, ha stabilito il termine del 01/10/2020 per la comunicazione al Registro delle Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo per le imprese che ne fossero sprovviste;

RITENUTO che tali norme consentono una revisione della modalità di comunicazione tra ente procedente e soggetti interessati al provvedimento, in linea con l'evoluzione tecnologica, a favore dell'utilizzo della posta elettronica certificata quale strumento di comunicazione valido ad ogni effetto di legge in luogo della tradizionale raccomandata A/R;

CONSIDERATO, tuttavia, che la quasi totalità delle 688 società comprese negli elenchi allegati non dispone di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese, per non averlo comunicato o mantenuto attivo nel tempo;

RITENUTO non ragionevole notificare a queste società il presente provvedimento secondo le modalità ordinarie della raccomandata postale A/R, anche in considerazione dei costi da sostenere (costi dovuti, tra



Determinazione del Conservatore del Registro Imprese

l'altro, ad un inadempimento delle società stesse, che hanno omesso di iscrivere o di mantenere attivo il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, contravvenendo alle citate disposizioni di legge);

RITENUTO che al riguardo può soccorrere l'art. 21-bis della legge 241/1990 il quale, in relazione alla comunicazione dei provvedimenti amministrativi, stabilisce che *"qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"* e che, pertanto, la P.A. precedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale attivato;

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato ad una pluralità di imprese versanti tutte nella medesima situazione di irregolarità, quando *"il numero dei destinatari..."* rende la notificazione personale *"particolarmente gravosa"*;

CONSIDERATO che il presente provvedimento possiede le caratteristiche citate quanto ad unicità di oggetto (cancellazione d'ufficio di società dal Registro delle Imprese ex art.3, lett. b) DPR 247/2004) e numerosità dei destinatari (688 società) e che, pertanto, per la comunicazione del presente provvedimento agli interessati è possibile stabilire forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale da effettuarsi con raccomandata postale A/R, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale degli Enti e preso atto che l'Albo camerale della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, nel quale sono pubblicati gli atti e i provvedimenti amministrativi, è consultabile in una apposita sezione del sito internet camerale;

VISTO, altresì, l'art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005 in base al quale le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VALUTATO, alla luce delle norme e delle considerazioni sopra illustrate, e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che

- per le società in elenco (Allegato A) prive di domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese, la pubblicazione all'albo camerale informatico del presente provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, per 30 (trenta) giorni consecutivi, consente di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge n. 241/1990;



Determinazione del Conservatore del Registro Imprese

- per le società in elenco (Allegato A) dotate di domicilio digitale valido ed attivo iscritti nel registro imprese, il presente provvedimento sarà comunicato anche a detto domicilio via pec;

CONSIDERATO che tali modalità di comunicazione consentono una considerevole riduzione dei costi (non dovendosi sostenere le spese postali) e dei tempi del procedimento (non dovendosi attendere i tempi di recapito e restituzione della ricevuta postale), assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore "Registro Imprese – Atti societari, servizi digitali e certificativi" ha valutato le condizioni di ammissibilità, i presupposti e la correttezza istruttoria del presente provvedimento"

ATTESO che il presente provvedimento si collega all'obiettivo strategico n. 1 "Sviluppo delle imprese" contenuto nel programma strategico 2021-2026 e all'obiettivo annuale per il 2025 n. 1.6 "Sviluppo e valorizzazione del patrimonio informativo del Registro delle Imprese";

DETERMINA

1. l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal registro imprese, ai sensi dell'art. 3 D.P.R 247/2004 e dell'art. 40 del D.L. 76/2020 conv. Con L. 120/2020, delle società il cui elenco è allegato alla presente determinazione sotto la lettera A (n. 688 società con sede in provincia di Treviso);
2. che, per le società prive di domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese, la comunicazione del presente provvedimento sia effettuata mediante pubblicazione del provvedimento stesso, per n. 30 (trenta) giorni continuativi, nell'albo camerale informatico pubblicato nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Treviso- Belluno, (modalità stabilita ai sensi dell'art. 21 bis della legge 241/1990);
3. che per le società dotate di domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese, la comunicazione del presente provvedimento sia effettuata presso detto domicilio;
4. che l'ordine di cancellazione non abbia corso nei confronti delle società che, seppur presenti negli elenchi, nelle more della cancellazione abbiano richiesto la cancellazione dal Registro Imprese o abbiano dimostrato l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa o abbiano effettuato movimentazioni nel registro imprese o, ancora, siano state sottoposte a procedure concorsuali;
5. che, per maggior diffusione della notizia, il presente provvedimento sia reso disponibile nel sito internet camerale alla sezione "Tutto sul Registro Imprese" fino alla scadenza del termine per l'impugnazione e che del presente provvedimento sia data notizia agli Ordini professionali ed alle Associazioni di categoria di Treviso e Belluno;
6. che, per la valutazione in merito alla riscossione del diritto annuale, il presente provvedimento sia inviato all'Ufficio del diritto annuale, ai sensi del vigente "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Treviso – Belluno";
7. che, ai sensi dell'art. 40, co. 8, DL 76/2020, il presente provvedimento sia inviato all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL, unitamente agli elenchi delle società effettivamente cancellate



Determinazione del Conservatore del Registro Imprese

COMUNICA

1. che, per le società prive di domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40, co.7, del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dalla scadenza della sua pubblicazione nell'albo camerale informatico, al Giudice del Registro delle Imprese, presso la cancelleria civile - Tribunale di Treviso - Via Verdi.
2. che, per le società dotate di domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40, co.7, del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dalla data di consegna del provvedimento certificata dal gestore di posta certificata, al Giudice del Registro delle Imprese, presso la cancelleria civile - Tribunale di Treviso - Via Verdi
3. che in caso di ricorso l'interessato deve contestualmente informare l'Ufficio "Registro Imprese -Atti societari" all'indirizzo cciaa@pec.tb.camcom.it;
4. che allo scadere del termine suddetto senza avere ricevuto informazioni sulla avvenuta presentazione di ricorso, l'Ufficio "Registro Imprese -Atti societari" procederà ed eseguire il presente provvedimento;
5. che l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento è l'Ufficio "Registro Imprese - Atti societari" (per contatti registro.impresetb.camcom.it, 0422 595207 dal lunedì al venerdì 10:00 – 12:00), che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Novela Sorgo e che il fascicolo informatico del procedimento è il n. 1806743/2025)

IL CONSERVATORE
dr. Marco D'Eredità

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto legislativo n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati nel sito dell'AgID - Agenzia per l'Italia Digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.